



VADEMECUM COMMISSIONE ELETTORALE RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022

Premesse

La commissione elettorale è **nominata dal Dirigente** ed è composta **di cinque membri: 2 docenti, 1 A.T.A., 2 genitori, designati dal consiglio d'istituto o dallo stesso dirigente ove questo non vi provveda.**

È **presieduta da uno dei suoi membri**, eletto a maggioranza dai suoi componenti e che designa un **Segretario**.
Delibera **a maggioranza** con la presenza di almeno la **metà più uno** dei propri componenti ed in caso di parità **prevale il voto del presidente**.

Dura in carica **due anni** ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

I suoi poteri sono **prorogati** fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione.

Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un **numero di membri inferiore** a quello previsto purché sia assicurata **la rappresentanza** a tutte le categorie.

Tuttavia sono **validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti**.

I suoi **membri non possono essere inclusi in liste** di candidati.

Prima Riunione

Il dirigente comunica gli elenchi degli elettori, che ne devono recare cognome, nome, luogo e data di nascita, alla commissione elettorale che li forma ed aggiorna in ordine alfabetico distinti per le varie componenti e per ogni seggio elettorale e quindi li deposita presso la segreteria a disposizione di chiunque li richieda.

Seconda Riunione

La commissione elettorale verifica che:

- a. Le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori appartenenti alla categoria e siano autenticate le firme dei presentatori;
- b. Le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati appartenenti alla categoria e che le loro firme siano autenticate.

Provvede quindi a cancellare i nomi dei candidati inclusi in più liste, per i quali manchi uno di detti requisiti e a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi.

Inoltre non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste. Pertanto, qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste.

Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso all'U.S.R. I ricorsi sono decisi entro due giorni.

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali.

La commissione elettorale designa i componenti dei seggi elettorali.